

**La Corte d'appello di Milano**

**Sezione 4<sup>^</sup> civile**

Riunita in camera di consiglio in persona di:

Dott. Paolo Fabrizi Presidente

Dott. Erminia Lombardi Consigliere rel.

Dott. Marisa Nardo Consigliere

nella causa n. 1924/2013 R.G. promossa da Francesca Gammino nei confronti di Luciana Giorgio

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 ottobre 2013

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Vista l'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. con la quale la appellante chiede la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata;

rilevato, preliminarmente che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, l'istanza deve ritenersi ammissibile in quanto formulata nell'atto di citazione mentre non rileva, sotto questo profilo, la circostanza che non siano stati addotti a sostegno specifici motivi in ordine al *periculum in mora* potendo questi ultimi essere esposti anche nel successivo ricorso ex art. 351 c.p.c.,

rilevato che i motivi posti a fondamento dell'impugnazione, con particolare riferimento alla nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, presentano carattere di serietà tale da rendere opportuno nella specie l'accoglimento dell'istanza;

P.Q.M.

Visto l' artt. 351c.p.c.

dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva della appellata .

Si comunichi.

Milano, 4 ottobre 2013

IL PRESIDENTE

*Paolo Fabiani*

IL CANCELLIERE  
Giovanni NARDELLI



IL CASO.it